

IL PIANO ORDINARIO DI RAZIONALIZZAZIONE E LA VENDITA DELLE QUOTE/AZIONI



CONSULENZA STRATEGICA E GESTIONALE

IL PIANO ORDINARIO DI RAZIONALIZZAZIONE

ART. 1, CO. 2, DEL TUSP (OGGETTO)

LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE DECRETO SONO APPLICATE AVENDO RIGUARDO **ALL'EFFICIENTE GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE**, ALLA TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, NONCHÉ ALLA **RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA.**

ART. 20 DEL TUSP (RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE – 1/5)

1. FERMO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 24, COMMA 1, LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE **EFFETTUANO ANNUALMENTE**, CON PROPRIO PROVVEDIMENTO, UN'ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETÀ IN CUI DETENGONO PARTECIPAZIONI, DIRETTE O INDIRETTE, PREDISPONENDO, OVE RICORRANO I PRESUPPOSTI DI CUI AL COMMA 2, **UN PIANO DI RIASSETTO PER LA LORO RAZIONALIZZAZIONE, FUSIONE O SOPPRESSIONE, ANCHE MEDIANTE MESSA IN LIQUIDAZIONE O CESSIONE**. FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 17, COMMA 4, DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 114, LE AMMINISTRAZIONI CHE NON DETENGONO ALCUNA PARTECIPAZIONE LO COMUNICANO ALLA SEZIONE DELLA CORTE DEI CONTI COMPETENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 4, E ALLA STRUTTURA DI CUI ALL'ARTICOLO 15;

ART. 20 DEL TUSP (RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE – 2/5)

2. I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE, CORREDATI DI **UN'APPOSITA RELAZIONE TECNICA, CON SPECIFICA INDICAZIONE DI MODALITÀ E TEMPI DI ATTUAZIONE**, SONO ADOTTATI OVE, IN SEDE DI ANALISI DI CUI AL COMMA 1, LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE RILEVINO:

- A) PARTECIPAZIONI SOCIETARIE CHE NON RIENTRINO IN ALCUNA DELLE CATEGORIE DI CUI ALL'ARTICOLO 4;
- B) SOCIETÀ CHE RISULTINO PRIVE DI DIPENDENTI O ABBIANO UN NUMERO DI AMMINISTRATORI SUPERIORE A QUELLO DEI DIPENDENTI;
- C) PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ CHE SVOLGONO ATTIVITÀ ANALOGHE O SIMILARI A QUELLE SVOLTE DA ALTRE SOCIETÀ PARTECIPATE O DA ENTI PUBBLICI STRUMENTALI;
- D) PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ CHE, NEL TRIENNIO PRECEDENTE, ABBIANO CONSEGUITO UN FATTURATO MEDIO NON SUPERIORE A UN MILIONE DI EURO (*);
- E) PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ DIVERSE DA QUELLE COSTITUITE PER LA GESTIONE DI UN SERVIZIO D'INTERESSE GENERALE CHE ABBIANO PRODOTTO UN RISULTATO NEGATIVO PER QUATTRO DEI CINQUE ESERCIZI PRECEDENTI;
- F) NECESSITÀ DI CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO;
- G) NECESSITÀ DI AGGREGAZIONE DI SOCIETÀ AVENTI AD OGGETTO LE ATTIVITÀ CONSENTITE ALL'ARTICOLO 4.

(*). ART 26, CO. 12-QUINQUES, D.LGS 175/2016: «AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CRITERIO DI CUI ALL'ARTICOLO 20, COMMA 2, LETTERA D), IL PRIMO TRIENNIO RILEVANTE È IL TRIENNIO 2017-2019. NELLE MORE DELLA PRIMA APPLICAZIONE DEL SUDDETTO CRITERIO RELATIVO AL TRIENNIO 2017-2019, SI APPLICA LA SOGLIA DI FATTURATO MEDIO NON SUPERIORE A CINQUECENTOMILA EURO PER IL TRIENNIO PRECEDENTE L'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO AI FINI DELL'ADOZIONE DEI PIANI DI REVISIONE STRAORDINARIA DI CUI ALL'ARTICOLO 24 E PER I TRIENNI 2015-2017 E 2016-2018 AI FINI DELL'ADOZIONE DEI PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 20.

ART. 20 DEL TUSP (RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE - 3/5)

3. I PROVVEDIMENTI DI CUI AI COMMI 1 E 2 SONO ADOTTATI ENTRO IL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO E SONO TRASMESSI CON LE MODALITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 17 DEL DECRETO-LEGGE N. 90 DEL 2014, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 11 AGOSTO 2014, N. 114 E RESE DISPONIBILI ALLA STRUTTURA DI CUI ALL'ARTICOLO 15 E ALLA SEZIONE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI COMPETENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 4;

4. IN CASO DI ADOZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE, ENTRO IL 31 DICEMBRE DELL'ANNO SUCCESSIVO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI APPROVANO UNA RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO, EVIDENZIANDO I RISULTATI CONSEGUITI, E LA TRASMETTONO ALLA STRUTTURA DI CUI ALL'ARTICOLO 15 E ALLA SEZIONE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI COMPETENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 4;

ART. 20 DEL TUSP (RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE - 4/5)

5. I PIANI DI RIASSETTO POSSONO PREVEDERE ANCHE LA DISMISSIONE O L'ASSEGNAZIONE IN VIRTÙ DI OPERAZIONI STRAORDINARIE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ACQUISTATE ANCHE PER ESPRESSA PREVISIONE NORMATIVA. I RELATIVI ATTI DI SCIOGLIMENTO DELLE SOCIETÀ O DI ALIENAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI SONO DISCIPLINATI, SALVO QUANTO DIVERSAMENTE DISPOSTO NEL PRESENTE DECRETO, DALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE E SONO COMPIUTI ANCHE IN DEROGA ALLA PREVISIONE NORMATIVA ORIGINARIA RIGUARDANTE LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ O L'ACQUISTO DELLA PARTECIPAZIONE;

6. RESTA FERMA LA DISPOSIZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 568-BIS, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147;

ART. 20 DEL TUSP (RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE - 5/5)

7. LA MANCATA ADOZIONE DEGLI ATTI DI CUI AI COMMI DA 1 A 4 DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI COMPORTA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA UN MINIMO DI EURO 5.000 A UN MASSIMO DI EURO 500.000, SALVO IL DANNO EVENTUALMENTE RILEVATO IN SEDE DI GIUDIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE, COMMUNATA DALLA COMPETENTE SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI. SI APPLICA L'ARTICOLO 24, COMMI 5, 6, 7, 8 E 9;

8. RESTA FERMO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 29, COMMA 1-TER, DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 15 LUGLIO 2011, N. 111, E DALL'ARTICOLO 1, COMMI DA 611 A 616, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190;

ART. 26. CO. 11, DEL TUSP (ALTRE DISPOSIZIONI TRANSITORIE)

SALVA L'IMMEDIATA APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SULLA REVISIONE STRAORDINARIA DI CUI ALL'ARTICOLO 24, ALLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DI CUI ALL'ARTICOLO 20 SI PROCEDE A PARTIRE DAL 2018, CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017.

COME GLI ENTI SOCI DEVONO
PREPARARSI AL PROSSIMO PIANO
ORDINARIO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE PROPRIE PARTECIPATE

COME GLI ENTI SOCI DEVONO PREPARARSI AL PROSSIMO PIANO ORDINARIO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PROPRIE PARTECIPATE (1/5)

SUPERATI IL PIANO STRAORDINARIO DI RAZIONALIZZAZIONE E LA SCADENZA DI SETTEMBRE PER L'EVENTUALE ALIENAZIONE DELLE QUOTE O DELLE AZIONI SOCIETARIE, ENTRO IL PROSSIMO 31 DICEMBRE ENTRA A REGIME L'OBBLIGO ANNUALE PER GLI ENTI PUBBLICI DI SOTTOPORRE AD UN PROCESSO ORDINARIO DI RAZIONALIZZAZIONE LE PROPRIE PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 20 TUSP, ADOTTANDO, SE DEL CASO, UN PIANO SPECIFICO CORREDATO DA UN'APPOSITA RELAZIONE TECNICA, DA TRASMETTERE ALLA STRUTTURA MEF DI CUI ALL'ART. 15 TUSP NONCHÉ ALLA CORTE DEI CONTI.

AI SENSI DEL CO. 11 DELL'ART. 26 TUSP, **TALE PROCESSO DEVE RIGUARDARE LE PARTECIPAZIONI, DIRETTE ED INDIRETTE, POSSEDUTE AL 31.12.2017.**

COME GLI ENTI SOCI DEVONO PREPARARSI AL PROSSIMO PIANO ORDINARIO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PROPRIE PARTECIPATE (2/5)

AI FINI DI DETTO PIANO “ORDINARIO” VALGONO I PRINCIPI DI **EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ** CHE GLI ENTI SOCI DEVONO PERSEGUIRE NELLA GESTIONE DELLE PROPRIE PARTECIPATE NONCHÉ LE PRESCRIZIONI DI CUI AL COMMA 2 DELL’ART. 20 TUSP, PORTANDO, GLI ENTI STESSI, A VALUTARE QUALI MODALITÀ INTRAPRENDERE, TRA CUI:

- ❖ UN PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE “ECONOMICA”, NEL CASO DI MANTENIMENTO CONSENTITO IN RELAZIONE A QUANTO STABILITO DALL’ART. 4 TUSP, VALUTANDO SU QUALI LEVE ESERCITARE LA RAZIONALIZZAZIONE STESSA, COME AD ESEMPIO: CONTENIMENTO DEI COSTI, NUOVE MODALITÀ DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, RIORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ INTERESSATA, ECC.. TALE PROCESSO POTREBBE ESSERE MESSO IN COLLEGAMENTO CON L’ART. 19 CO. 5 E 6 CHE IMPONE AGLI ENTI SOCI DI FISSARE SPECIFICI OBIETTIVI, ANNUALI E PLURIENNALI, SUL COMPLESSO DI FUNZIONAMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PERSONALE
- ❖ FUSIONE;
- ❖ LIQUIDAZIONE;
- ❖ CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE.

COME GLI ENTI SOCI DEVONO PREPARARSI AL PROSSIMO PIANO ORDINARIO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PROPRIE PARTECIPATE (3/5)

È EVIDENTE COME UNA PARTECIPAZIONE **DEBBA ESSERE CONTINUAMENTE MONITORATA**, NON SOLO DA UN PUNTO DI VISTA GESTIONALE E DI CONTROLLO, MA ANCHE IN TERMINI DI **“CONVENIENZA COMPLESSIVA”**, APPUNTO, DI MANTENIMENTO, CHE NON PUÒ DARSÌ PER **ACQUISITO E PERMANENTE**, MA, VICEVERSA, SOTTOPOSTO AD UNA **“RIVISITAZIONE” - ALMENO ANNUALE** - PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA.

ANCHE SE LA SCADENZA DI FINE ANNO SEMBRA LONTANA, OCCORRE CONSIDERARE LA **COMPLESSITÀ DEL NUOVO ADEMPIMENTO E DELL'ITER** CHE OCCORRE SEGUIRE PER ARRIVARE ALLA COMUNICAZIONE UFFICIALE AL MEF E ALLA CORTE DEI CONTI.

;

COME GLI ENTI SOCI DEVONO PREPARARSI AL PROSSIMO PIANO ORDINARIO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PROPRIE PARTECIPATE (4/5)

INFATTI, OCCORRE CHE NEL SUDDETTO PIANO ORDINARIO E NELLA RELATIVA RELAZIONE, SIANO DIMOSTRATI LE **MODALITÀ** E GLI **STRUMENTI** PER RAGGIUNGERE I LIVELLI DESIDERATI, SECONDO TEMPISTICHE BEN DEFINITE, IN MODO CHE DA TALE MODUS OPERANDI NASCANO VERI OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE DA MONITORARE PERIODICAMENTE IN OCCASIONE DEI SUCCESSIVI PIANI ORDINARI ANNUALI.

E COSÌ, IN EFFETTI, OGNI ANNO, SUCCESSIVAMENTE, GLI ENTI DOVRANNO RELAZIONARE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO ADOTTATO, ANCHE SE APPARE PIÙ LOGICO CHE IN OGNI PIANO ORDINARIO ANNUALE VENGANO RIPORTATI I RISULTATI PROGRESSIVI DI CUI AI PIANI PRECEDENTI NONCHÉ LE MISURE ADOTTATE – COMUNQUE - NELL'ANNO DI RIFERIMENTO NONCHÉ QUELLE CHE SI INTENDONO ADOTTARE MA CHE ANCORA NON SONO ULTIME, IN MODO CHE SI CREI UN COLLEGAMENTO TRA I PIANI STESSI, SENZA UN RIFERIMENTO TEMPORALE “RIGIDO” RIFERITO ALLA FINE DELL'ANNO PRECEDENTE

;

COME GLI ENTI SOCI DEVONO PREPARARSI AL PROSSIMO PIANO ORDINARIO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PROPRIE PARTECIPATE (5/5)

SU TALE ASPETTO SAREBBE IMPORTANTE CHE LA STRUTTURA EX ART. 15 TUSP E LA CORTE SI PRONUNCIASSERO IN MERITO ALLA POSSIBILITÀ DI ARTICOLARE IN **MANIERA FLESSIBILE** IL PROSSIMO PIANO ANNUALE, AD ESEMPIO, CONSENTENDO AGLI ENTI DI RIPERCORRERE BREVEMENTE I VARI PIANI DEGLI ANNI PRECEDENTI, DESCRIVERE CIÒ CHE È STATO REALIZZATO IN TERMINI DI OBIETTIVI UFFICIALI DA RAGGIUNGERE, FARE LA FOTOGRAFIA ATTUALE DELLE PARTECIPAZIONI (E NON SOLO QUELLE AL 31.12.2017) E DESCRIVERE LE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DA INTRAPRENDERE CON L'ESPLICITAZIONE DEI TEMPI PREVISTI.

NON SI SA ANCORA SE LA CORTE, COSÌ COME PER IL PIANO STRAORDINARIO, INTENDE PROPORRE UN **FORMAT SPECIFICO** PER QUELLO ORDINARIO. L'ASSENZA DI PARTECIPAZIONI COMPORTA, COMUNQUE, UNA ESPRESSA COMUNICAZIONE ALLA STRUTTURA DI CUI SOPRA E ALLA CORTE DEI CONTI COMPETENTE PER TERRITORIO.

;

LA DISMISSIONE DELLE QUOTE/AZIONI

LA DISMISSIONE DELLE QUOTE (1/2)

CON IL 30 SETTEMBRE SI È CONCLUSO L'ARCO TEMPORALE CHE IL DLGS 175/2016 HA DATO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER REALIZZARE I LORO OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE STRAORDINARIA, **TRA CUI L'EVENTUALE VENDITA DELLE PROPRIE QUOTE/AZIONI NELLE SOCIETÀ PARTECIPATE.**

L'ARTICOLO 24, COMMA 5 TUSP STABILISCE CHE, IN CASO DI MANCATA ALIENAZIONE ENTRO I TERMINI PREVISTI **«IL SOCIO PUBBLICO NON PUÒ ESERCITARE I DIRITTI SOCIALI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ** E, SALVO IN OGNI CASO IL POTERE DI ALIENARE LA PARTECIPAZIONE, LA MEDESIMA È LIQUIDATA IN DENARO IN BASE AI CRITERI STABILITI DALL'ARTICOLO 2437-TER, SECONDO COMMA, E SEGUENDO IL PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 2437-QUATER DEL CODICE CIVILE».

TALE DISPOSIZIONE È ALLINEATA AL DETTATO CIVILISTICO IN ESSA RICHIAMATO.

;

LA DISMISSIONE DELLE QUOTE (2/2)

PER IL CODICE CIVILE, I DIRITTI SOCIALI CONNESSI **ALLA PARTECIPAZIONE SONO SOSPESI, ANCHE SE LA QUALIFICA DI SOCIO VIENE MENO SOLO AL MOMENTO DEL RIMBORSO DELLA QUOTA.**

IL RECESSO, ANCORA, È IRREVOCABILE E, DAL MOMENTO DEL RICEVIMENTO DELLA DICHIARAZIONE DI RECESSO, DECORRE IL TERMINE PER LA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA, CHE DEVE ESSERE ESEGUITO ENTRO 180 GIORNI.

SOSTANZIALMENTE, L'ENTE PUBBLICO CHE NEI 12 MESI SUCCESSIVI ALLA APPROVAZIONE DEL PIANO NON SIA RIUSCITO A CEDERE LE QUOTE O SEMPLICEMENTE SIA RIMASTO INERTE, **PERDE I DIRITTI SOCIALI, E QUINDI NON HA PIÙ IL DIRITTO DI PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE.**

;

EFFETTI DEL RECESSO

EFFETTI DEL RECESSO

IL PRIMO EFFETTO, DUNQUE, È ALLINEATO A QUELLO DEL RECESSO CIVILISTICO, OVE, PER ORIENTAMENTO MAGGIORITARIO, LA QUOTA PER LA QUALE È STATO ESERCITATO IL RECESSO **NON È COMPUTATA NEI QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI PREVISTI PER LE DECISIONI DEI SOCI** (MASSIMA COMITATO NOTARILE TRIVENETO 2005 I.H.6).

SE IL SOCIO COMUNE X HA IL 70% DELLE QUOTE DELLA SPA Y, I QUORUM PREVISTI DALLO STATUTO ANDRANNO COMPUTATI RAPPORTANDO LE MAGGIORANZE RICHIESTE SUL RESTANTE 30%, COME SE – QUEST’ULTIMA QUOTA - **FOSSE LA TOTALITÀ DEL CAPITALE.**

IL COMUNE DOVRÀ NOTIFICARE ALLA SOCIETÀ L'AVVENUTO RECESSO E MONITORARE CHE L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE ADEMPIA AI SUOI DOVERI DI LEGGE, OVVERO CHE SEGUA L'ITER PREVISTO DALL'ARTICOLO 2437-TER.

VALORE DELLA SOCIETÀ

GLI AMMINISTRATORI SONO TENUTI A DETERMINARE IL VALORE DELLA SOCIETÀ, SENTITO IL PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI, TENENDO CONTO, SALVO DIVERSE PREVISIONI STATUTARIE, DELLA **CONSISTENZA PATRIMONIALE** DELLA AZIENDA E DELLE SUE **PROSPETTIVE REDDITUALI**, NONCHÉ **DELL'EVENTUALE VALORE DI MERCATO DELLE QUOTE**.

QUESTO VALORE DEVE ESSERE COMUNICATO AI SOCI E IL RECEDENTE, **OVE NON CONCORDI LA STIMA**, PUÒ CONTESTARLA, CHIEDENDO CHE IL **VALORE** SIA **DETERMINATO «TRAMITE RELAZIONE GIURATA DI UN ESPERTO NOMINATO DAL TRIBUNALE**, CHE PROVVEDE ANCHE SULLE SPESE, SU ISTANZA DELLA PARTE PIÙ DILIGENTE» (ARTICOLO 2437-TER, COMMA 6).

LA VENDITA DELLE QUOTE/AZIONI

LA VENDITA DELLE QUOTE/AZIONI

UNA VOLTA DEFINITO IL QUANTUM **L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE DOVRÀ OFFRIRE LE AZIONI DEL SOCIO RECEDENTE AGLI ALTRI SOCI**, IN PROPORZIONE AL NUMERO DELLE AZIONI POSSEDUTE, VERIFICANDO COMUNQUE LE PREVISIONI STATUTARIE.

QUALORA I SOCI NON ACQUISTINO IN TUTTO O IN PARTE LE AZIONI DEL RECEDENTE, GLI AMMINISTRATORI **POSSONO COLLOCARLE PRESSO TERZI**; INFINE, IN CASO DI MANCATO COLLOCAMENTO, LE AZIONI DEL RECEDENTE ANDRANNO **COMUNQUE RIMBORSATE MEDIANTE ACQUISTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ**.

GLI ARTICOLI C.C.

IL SOCIO HA DIRITTO ALLA LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI PER LE QUALI ESERCITA IL RECESSO.

IL VALORE DI LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI È DETERMINATO DAGLI AMMINISTRATORI, SENTITO IL PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI, TENUTO CONTO DELLA CONSISTENZA PATRIMONIALE DELLA SOCIETÀ E DELLE SUE PROSPETTIVE REDDITUALI, NONCHÉ DELL'EVENTUALE VALORE DI MERCATO DELLE AZIONI.

IL VALORE DI LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI QUOTATE IN MERCATI REGOLAMENTATI È DETERMINATO FACENDO ESCLUSIVO RIFERIMENTO ALLA MEDIA ARITMETICA DEI PREZZI DI CHIUSURA NEI SEI MESI CHE PRECEDONO LA PUBBLICAZIONE OVVERO RICEZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA LE CUI DELIBERAZIONI LEGITTIMANO IL RECESSO. LO STATUTO DELLA SOCIETÀ CON AZIONI QUOTATE IN MERCATI REGOLAMENTATI PUÒ PREVEDERE CHE IL VALORE DI LIQUIDAZIONE SIA DETERMINATO SECONDO I CRITERI INDICATI DAI COMMI 2 E 4 DEL PRESENTE ARTICOLO, FERMO RESTANDO CHE IN OGNI CASO TALE VALORE NON PUÒ ESSERE INFERIORE AL VALORE CHE SAREBBE DOVUTO IN APPLICAZIONE DEL CRITERIO INDICATO DAL PRIMO PERIODO DEL PRESENTE COMMA

LO STATUTO PUÒ STABILIRE CRITERI DIVERSI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DI LIQUIDAZIONE, INDICANDO GLI ELEMENTI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO DEL BILANCIO CHE POSSONO ESSERE RETTIFICATI RISPETTO AI VALORI RISULTANTI DAL BILANCIO, UNITAMENTE AI CRITERI DI RETTIFICA, NONCHÉ ALTRI ELEMENTI SUSCETTIBILI DI VALUTAZIONE PATRIMONIALE DA TENERE IN CONSIDERAZIONE.

I SOCI HANNO DIRITTO DI CONOSCERE LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI CUI AL SECONDO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO NEI QUINDICI GIORNI PRECEDENTI ALLA DATA FISSATA PER L'ASSEMBLEA; CIASCUN SOCIO HA DIRITTO DI PRENDERNE VISIONE E DI OTTENERNE COPIA A PROPRIE SPESE.

IN CASO DI CONTESTAZIONE DA PROPORRE CONTESTUALMENTE ALLA DICHIARAZIONE DI RECESSO IL VALORE DI LIQUIDAZIONE È DETERMINATO ENTRO NOVANTA GIORNI DALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO TRAMITE RELAZIONE GIURATA DI UN ESPERTO NOMINATO DAL TRIBUNALE, CHE PROVVEDE ANCHE SULLE SPESE, SU ISTANZA DELLA PARTE PIÙ DILIGENTE; SI APPLICA IN TAL CASO IL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 1349.

GLI AMMINISTRATORI OFFRONO IN OPZIONE LE AZIONI DEL SOCIO RECEDENTE AGLI ALTRI SOCI IN PROPORZIONE AL NUMERO DELLE AZIONI POSSEDUTE. SE VI SONO OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI, IL DIRITTO DI OPZIONE SPETTA ANCHE AI POSSESSORI DI QUESTE, IN CONCORSO CON I SOCI, SULLA BASE DEL RAPPORTO DI CAMBIO.

L'OFFERTA DI OPZIONE È DEPOSITATA PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA DETERMINAZIONE DEFINITIVA DEL VALORE DI LIQUIDAZIONE. PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE DEVE ESSERE CONCESSO UN TERMINE NON INFERIORE A TRENTA GIORNI DAL DEPOSITO DELL'OFFERTA.

COLORO CHE ESERCITANO IL DIRITTO DI OPZIONE, PURCHÉ NE FACCIANO CONTESTUALE RICHIESTA, HANNO DIRITTO DI PRELAZIONE NELL'ACQUISTO DELLE AZIONI CHE SIANO RIMASTE NON OPTATE.

QUALORA I SOCI NON ACQUISTINO IN TUTTO O IN PARTE LE AZIONI DEL RECEDENTE, GLI AMMINISTRATORI POSSONO COLLOCARLE PRESSO TERZI; NEL CASO DI AZIONI QUOTATE IN MERCATI REGOLAMENTATI, IL LORO COLLOCAMENTO AVVIENE MEDIANTE OFFERTA NEI MERCATI MEDESIMI.

IN CASO DI MANCATO COLLOCAMENTO AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEI COMMI PRECEDENTI ENTRO CENTOTTANTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DEL RECESSO, LE AZIONI DEL RECEDENTE VENGONO RIMBORSATE MEDIANTE ACQUISTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ UTILIZZANDO RISERVE DISPONIBILI ANCHE IN DEROGA A QUANTO PREVISTO DAL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO 2357.

IN ASSENZA DI UTILI E RISERVE DISPONIBILI, DEVE ESSERE CONVOCATA L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER DELIBERARE LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE, OVVERO LO SCIoglimento DELLA SOCIETÀ.

ALLA DELIBERAZIONE DI RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL COMMA SECONDO, TERZO E QUARTO DELL'ARTICOLO 2445; OVE L'OPPOSIZIONE SIA ACCOLTA LA SOCIETÀ SI SCIoglie.

GLI AMMINISTRATORI OFFRONO IN OPZIONE LE AZIONI DEL SOCIO RECEDENTE AGLI ALTRI SOCI IN PROPORZIONE AL NUMERO DELLE AZIONI POSSEDUTE. SE VI SONO OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI, IL DIRITTO DI OPZIONE SPETTA ANCHE AI POSSESSORI DI QUESTE, IN CONCORSO CON I SOCI, SULLA BASE DEL RAPPORTO DI CAMBIO.

L'OFFERTA DI OPZIONE È DEPOSITATA PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA DETERMINAZIONE DEFINITIVA DEL VALORE DI LIQUIDAZIONE. PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE DEVE ESSERE CONCESSO UN TERMINE NON INFERIORE A TRENTA GIORNI DAL DEPOSITO DELL'OFFERTA.

COLORO CHE ESERCITANO IL DIRITTO DI OPZIONE, PURCHÉ NE FACCIANO CONTESTUALE RICHIESTA, HANNO DIRITTO DI PRELAZIONE NELL'ACQUISTO DELLE AZIONI CHE SIANO RIMASTE NON OPTATE.

QUALORA I SOCI NON ACQUISTINO IN TUTTO O IN PARTE LE AZIONI DEL RECEDENTE, GLI AMMINISTRATORI POSSONO COLLOCARLE PRESSO TERZI; NEL CASO DI AZIONI QUOTATE IN MERCATI REGOLAMENTATI, IL LORO COLLOCAMENTO AVVIENE MEDIANTE OFFERTA NEI MERCATI MEDESIMI.

IN CASO DI MANCATO COLLOCAMENTO AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEI COMMI PRECEDENTI ENTRO CENTOTTANTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DEL RECESSO, LE AZIONI DEL RECEDENTE VENGONO RIMBORSATE MEDIANTE ACQUISTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ UTILIZZANDO RISERVE DISPONIBILI ANCHE IN DEROGA A QUANTO PREVISTO DAL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO 2357.

IN ASSENZA DI UTILI E RISERVE DISPONIBILI, DEVE ESSERE CONVOCATA L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER DELIBERARE LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE, OVVERO LO SCIoglimento DELLA SOCIETÀ.

ALLA DELIBERAZIONE DI RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL COMMA SECONDO, TERZO E QUARTO DELL'ARTICOLO 2445; OVE L'OPPOSIZIONE SIA ACCOLTA LA SOCIETÀ SI SCIoglie.